

QUESITO SULL'OBBLIGO DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER AZIENDE E LAVORAZIONI PERICOLOSE E SULLA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE IN CASO DI MANCANZA.

Visto che gli articoli 36 e 37 del D.P.R. 547/1955 sono stati abrogati con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008, come si sanziona ora una azienda la quale è sprovvista del certificato prevenzione incendi?

Nel marasma più completo di abrogazioni, modifiche e sostituzioni di leggi non si capisce che cosa contestare.

RISPOSTA

Le disposizioni in materia di certificati di prevenzione incendi sono contenute nel D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, contenente il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", la cui vigilanza, ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo, è affidata con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che la esercita attraverso i suoi Dipartimenti periferici (Comandi Regionali e Provinciali dei Vigili del Fuoco).

Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'art. 14, relativo ai provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, indica esplicitamente al comma 2 che in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del citato D. Lgs. n. 139/2006 i quali si riferiscono rispettivamente alle procedure per la richiesta ed il rilascio dei certificati di prevenzione incendi, alla vigilanza sulla applicazione delle norme di prevenzione incendi ed alle sanzioni e sospensioni delle attività da applicare per gli inadempienti.

Per quanto riguarda gli articoli 36 e 37 del D.P.R. 27/4/1955 n. 547, relativi alle aziende ed alle lavorazioni pericolose nonché al controllo da parte dei Vigili del Fuoco delle aziende nelle quali le stesse vengono effettuate, è vero che sono state abrogate le disposizioni in essi contenute ma le stesse sono state recepite ed inserite nell'Allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui requisiti minimi dei luoghi di lavori rispettivamente ai punti 4.3.1., 4.3.2. e 4.4. che così recitano:

“4.3.1. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.

4.3.2. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno .

4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando provinciale dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni”.

Si rammenta comunque che, secondo quanto indicato nell'articolo 13 comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è svolta, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto sopra detto, quindi, se nell'ambito della propria vigilanza l'ispettore del lavoro o l'ispettore delle AUSL si trovano al cospetto di una attività che, benché risulta obbligata, è sfornita del relativo certificato di prevenzione incendi, è necessario, a parere dello scrivente, che ciò venga segnalato subito al locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'intervento e l'eventuale adozione dei provvedimenti di propria competenza (art. 20 del D. Lgs. n. 139/2006).